

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3312/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3313/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 3314/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 5
- Regolamento (CEE) n. 3315/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 7
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3316/85 della Commissione, del 26 novembre 1985, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili 9**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3317/85 della Commissione, del 25 novembre 1985, relativo alla classificazione di merci della sottovoce 60.04 A III della tariffa doganale comune 12**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3318/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, relativo all'annullamento ed alla revoca dell'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale 13**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3319/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2049/82 relativo alle modalità per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave e delle favette 15**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3320/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa il coefficiente di deprezzamento e il limite di tolleranza massimo per le perdite di magazzinaggio per le carni suine acquistate all'intervento in conformità con i regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85 17**

★ Regolamento (CEE) n. 3321/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	19
★ Regolamento (CEE) n. 3322/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, relativo alla pubblicazione dei risultati della gara indetta in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3083/85 per la vendita di carni suine	20
Regolamento (CEE) n. 3323/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Romania	22
Regolamento (CEE) n. 3324/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3240/85 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania	23
Regolamento (CEE) n. 3325/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	24
Regolamento (CEE) n. 3326/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	27
Regolamento (CEE) n. 3327/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	28
Regolamento (CEE) n. 3328/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	30
Regolamento (CEE) n. 3329/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2236/85	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

85/516/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 18 novembre 1985, che istituisce un comitato paritetico dei trasporti stradali	33
--	-----------

85/517/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 18 novembre 1985, relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe	36
---	-----------

85/518/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 20 novembre 1985, che modifica la decisione 85/261/CEE relativa agli orientamenti della Commissione per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi finanziari dal 1986 al 1988 in vista dell'adesione della Spagna e del Portogallo	37
---	-----------

Rettifiche

★ Rettifica della decisione n. 1/85 del comitato misto CEE-Austria, del 25 giugno 1985, che modifica gli importi espressi in ECU nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU n. L 301 del 15. 11. 1985)	39
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3312/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2956/85 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter,

paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 novembre 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2956/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	127,07
10.01 B II	Frumento duro	177,88 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	110,50 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	126,80
10.04	Avena	107,08
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	102,33 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	63,69 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	116,49 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	191,74
11.01 B	Farine di segala	168,66
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	289,05
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	206,14

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3313/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2160/85⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'arti-

colo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84⁽⁷⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 novembre 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 203 dell'1. 8. 1985, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		11	12	1	2
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	9,48	9,48	9,48
10.01 B II	Frumento duro	0	3,36	3,36	1,12
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	8,30
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	13,28	13,28	13,28

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		11	12	1	2	3
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	16,87	16,87	16,87	16,87
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	12,61	12,61	12,61	12,61
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 3314/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3032/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3246/85 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3032/85 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
⁽³⁾ GU n. L 290 dell'1. 11. 1985, pag. 5.
⁽⁴⁾ GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 6.
⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3315/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2457/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3247/85 ⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.⁽³⁾ GU n. L 234 del 31. 8. 1985, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 8.⁽⁵⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 11	1° term. 12	2° term. 1	3° term. 2
ex 10.06	Riso :				
	B. altro :				
	I. Risone o riso semigreggio :				
	a) Risone :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso semigreggio :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	II. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	a) Riso semilavorato :				
	1. a grani tondi	0	0	0	—
	2. a grani lunghi	0	0	0	—
	b) Riso lavorato :				
1. a grani tondi	0	0	0	—	
2. a grani lunghi	0	0	0	—	
III. Rotture	0	0	0	0	

REGOLAMENTO (CEE) N. 3316/85 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 1985****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1823/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello

stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 2. 7. 1985, pag. 9.

ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	847	150,88	41,89	127,80	13,45	28 073	47,04	10,84
1.12	ex 07.01-21 ex 07.01-22	ex 07.01 B I	Broccoli	4 302	767,36	212,33	647,06	68,61	143 158	239,12	56,79
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	1 572	279,89	77,72	237,08	24,96	52 077	87,27	20,11
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	948	169,15	46,80	142,63	15,12	31 556	52,70	12,52
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	4 057	723,52	200,20	610,09	64,69	134 979	225,46	53,55
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 087	193,49	53,73	163,90	17,25	36 001	60,33	13,90
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	12 104	2 158,70	597,33	1 820,29	193,01	402 725	672,68	159,78
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	3 799	677,51	187,47	571,30	60,57	126 396	211,12	50,14
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	2 953	526,63	145,72	444,08	47,08	98 249	164,10	38,98
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	894	159,11	44,18	134,77	14,18	29 604	49,61	11,43
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	5 059	902,34	249,68	760,88	80,68	168 340	281,18	66,78
1.60	ex 07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle cipolle selvatiche e dalle barbatelle mangerecce	333	59,41	16,44	50,10	5,31	11 084	18,51	4,39
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	6 567	1 171,27	324,10	987,65	104,72	218 511	364,98	86,69
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	3 401	605,41	168,11	512,82	53,98	112 643	188,78	43,51
1.80		07.01 K	Asparagi :								
1.80.1	ex 07.01-71		— verdi	19 970	3 561,36	985,47	3 003,05	318,42	664 404	1 109,77	263,60
1.80.2	ex 07.01-71		— altri	18 485	3 301,48	911,73	2 778,44	294,81	615 141	1 027,85	245,32
1.90	07.01-73	07.01 L	Carciofi	3 973	708,62	196,08	597,53	63,35	132 200	220,81	52,45
1.100	07.01-75 07.01-77	07.01 M	Pomodori	1 738	310,04	85,79	261,44	27,72	57 842	96,61	22,94
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	2 078	370,63	102,55	312,53	33,13	69 145	115,49	27,43
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	32 565	5 772,95	1 600,65	4 882,34	517,89	1 076 180	1 801,67	428,20
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	2 349	418,13	116,11	354,19	37,28	77 798	130,38	30,05
1.120	07.01-93	07.01 S	Pimenti dolci o peperoni	2 301	410,44	113,57	346,09	36,69	76 571	127,89	30,37
1.130	07.01-97	07.01 T II	Melanzane	2 912	519,31	143,70	437,90	46,43	96 883	161,82	38,43
1.140	07.01-96	07.01 T I	Zucchine	2 162	385,62	106,70	325,17	34,47	71 941	120,16	28,54
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T III	Sedani da erbucce e sedani a coste	1 432	254,87	70,77	215,89	22,72	47 421	79,47	18,31
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	4 310	768,61	212,68	648,12	68,72	143 391	239,51	56,89
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	1 605	286,25	79,21	241,38	25,59	53 404	89,20	21,18
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	2 024	360,98	99,89	304,39	32,27	67 345	112,48	26,71
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	4 686	835,69	231,24	704,68	74,72	155 905	260,41	61,85
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	10 219	1 822,41	504,28	1 536,72	162,94	339 988	567,89	134,88
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche :								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	2 074	367,68	101,94	310,96	32,98	68 542	114,75	27,27

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto							
				FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	1 522	271,47	75,12	228,91	24,27	50 646	84,59	20,09
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		— altre	2 424	433,28	119,40	363,94	38,60	80 445	134,69	31,73
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:								
2.60.1	08.02-29	ex 08.02 B II	— Monreal e satsuma	1 293	230,70	63,83	194,53	20,62	43 039	71,88	17,07
2.60.2	08.02-31	ex 08.02 B II	— Mandarini e wilkings	2 483	441,94	122,72	374,35	39,41	82 228	137,80	31,76
2.60.3	08.02-28	08.02 B I	— Clementine	2 502	446,36	123,51	376,38	39,91	83 272	139,09	33,03
2.60.4	08.02-34 08.02-37	ex 08.02 B II	— Tangerini e altri	2 283	408,09	112,46	342,78	36,36	75 769	126,86	29,89
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	2 873	512,36	141,77	432,04	45,81	95 587	159,66	37,92
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o "grape- fruits", freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		— bianchi	2 483	442,80	122,52	373,38	39,59	82 608	137,98	32,77
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2 682	478,36	132,36	403,37	42,77	89 243	149,06	35,40
2.81	ex 08.02-90	ex 08.02 E	Lime e limette	9 003	1 605,55	444,27	1 353,85	143,55	299 530	500,31	118,83
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23	08.04 A I	Uve da tavola	2 741	488,98	135,30	412,32	43,72	91 223	152,37	36,19
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	4 851	865,21	239,41	729,57	77,36	161 413	269,61	64,04
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	1 596	284,78	78,80	240,13	25,46	53 128	88,74	21,07
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	1 706	304,25	84,19	256,55	27,20	56 761	94,81	22,52
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	2 034	362,33	100,14	306,07	32,20	66 924	112,67	25,87
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	10 310	1 838,77	508,81	1 550,51	164,40	343 040	572,98	136,10
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	7 031	1 256,75	346,34	1 055,63	111,98	233 335	390,68	92,05
2.150	08.07-51 08.07-55	08.07 C	Ciliegie	4 924	876,32	243,34	742,30	78,14	163 048	273,25	62,98
2.160	08.07-71 08.07-75	08.07 D	Prugne	2 438	435,84	120,11	366,09	38,83	80 921	135,49	31,92
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	1 974	351,48	97,60	297,73	31,34	65 397	109,60	25,26
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	4 462	799,30	220,50	672,74	70,89	147 107	247,69	56,72
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	1 167	206,99	57,39	175,06	18,56	38 587	64,60	15,35
2.190		ex 08.09	Meloni:								
2.190.1	ex 08.09-19		— Amarillo, Cuper, Honey Dew, Onteniente, Piel de Sapo, Rochet, Tendral	1 848	329,58	91,20	277,91	29,46	61 487	102,70	24,39
2.190.2	ex 08.09-19		— altri	4 627	825,15	228,33	695,80	73,77	153 940	257,13	61,07
2.195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	2 988	533,01	147,49	449,46	47,65	99 439	166,09	39,45
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	9 863	1 758,99	486,73	1 483,24	157,27	328 157	548,12	130,19
2.202	ex 08.09-90	ex 08.09	Kaki	3 223	574,90	159,08	484,78	51,40	107 254	179,15	42,55
2.203	ex 08.09-90	ex 08.09	Lychees	18 579	3 327,35	915,49	2 796,29	294,35	614 010	1 030,78	235,24

REGOLAMENTO (CEE) N. 3317/85 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1985

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 60.04 A III della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare disposizioni concernenti la classificazione doganale di indumenti sino alla misura commerciale 86 compresa, a maglia del tipo « spugna » non elastica né gommata, in un unico pezzo che copre tutto il corpo eccetto la testa e le mani ed avvolge ciascuna gamba separatamente, con due aperture posteriori chiuse per mezzo di bottoni, l'una orizzontale sulla linea della cintura, l'altra che va dalla linea della cintura fino al collo, con un motivo decorativo stampato sul davanti;

considerando che nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3147/85⁽⁴⁾, la voce 60.04 comprende le sottovesti a maglia non elastica né gommata e che la voce 60.05 comprende, tra l'altro, gli indumenti esterni a maglia non elastica né gommata;

considerando che dette voci possono essere prese in considerazione per la classificazione dell'indumento in questione;

considerando che l'indumento in esame, per la sua misura commerciale, è concepito per essere portato da bambini piccoli (bébés); che il suo aspetto generale indica che esso è destinato ad essere indossato essenzialmente la notte come i pigiama; che, pertanto, deve essere considerato come sottoveste;

considerando che la presenza di un motivo decorativo stampato sul davanti non è sufficiente a modificarne la natura di sottoveste;

considerando che l'indumento in questione deve essere classificato nella voce 60.04 della tariffa doganale comune; che all'interno di detta voce la sottovoce 60.04 A III deve essere presa in considerazione ai fini della classificazione del suddetto indumento nella tariffa doganale comune;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli indumenti, sino alla misura commerciale 86 compresa, a maglia del tipo « spugna » non elastica né gommata, in un unico pezzo che copre tutto il corpo eccetto la testa e le mani ed avvolge ciascuna gamba separatamente, con due aperture posteriori chiuse per mezzo di bottoni, l'una orizzontale sulla linea della cintura, l'altra che va dalla linea della cintura fino al collo, con un motivo decorativo stampato sul davanti, devono essere classificati nella sottovoce della tariffa doganale comune:

60.04 Sottovesti a maglia non elastica né gommata:

- A. Indumenti per bambini piccoli (bébés); indumenti per ragazza sino alla misura commerciale 86 compresa:
- III. altri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1985.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 299 del 13. 11. 1985, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3318/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

relativo all'annullamento ed alla revoca dell'autorizzazione di trasformazione
sotto controllo doganale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione sotto controllo doganale di merci prima della loro immissione in libera pratica⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 6 del suddetto regolamento prevede che i casi nei quali l'autorizzazione è revocata o deve essere considerata senza effetto sono determinati in base alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE del Consiglio⁽²⁾; che è pertanto necessario determinare i casi nei quali la validità di una autorizzazione può essere messa in questione per motivi che derivano specificatamente dal regime della trasformazione sotto controllo doganale;

considerando che tali motivi riguardano, da un lato, le condizioni di concessione di tale regime e, dall'altro, la mancata osservanza degli obblighi inerenti a detto regime;

considerando che è necessario precisare l'effetto retroattivo o meno, oppure l'effetto ex post della decisione in base alla quale tale autorizzazione deve essere invalidata, in particolare in base al grado di responsabilità del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda il rilascio della stessa o la mancata osservanza delle relative condizioni di utilizzazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali di perfezionamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione è annullata qualora sia stata rilasciata in base ad elementi inesatti o incompleti forniti dal richiedente e se:

- a) il richiedente conosceva o doveva ragionevolmente conoscere questo carattere inesatto o incompleto, e
- b) l'autorizzazione non avrebbe potuto essere rilasciata al richiedente sulla base di elementi esatti e completi.

L'annullamento è disposto con decisione dell'autorità doganale da notificare al titolare dell'autorizzazione.

L'annullamento prende effetto alla data del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 2

1. L'autorizzazione è revocata qualora in casi diversi da quelli di cui all'articolo 1:

- a) non sia più soddisfatta una delle condizioni alle quali la concessione era subordinata, o
- b) il suo titolare non adempia un obbligo che su di esso incombe nell'ambito del regime.

Tuttavia, l'autorità doganale può rinunciare a revocare detta autorizzazione quando:

- il suo titolare si conforma alle sue obbligazioni in un termine eventualmente stabilito dall'autorità doganale, o quando
- la mancanza non ha prodotto conseguenze effettive sul funzionamento corretto del regime.

2. La revoca è disposta con decisione dell'autorità doganale da notificare al titolare dell'autorizzazione.

Articolo 3

1. La revoca di cui all'articolo 2 prende effetto alla data della sua notifica.

Tuttavia, l'autorità doganale può:

- a) qualora giustificati interessi del titolare dell'autorizzazione lo richiedano, disporre che la revoca prenda effetto ad una data ulteriore;
- b) decidere che la revoca prende effetto alla data in cui l'autorità doganale ha determinato che la mancanza si è verificata.

2. La revoca non concerne le merci che, al momento in cui prende effetto, sono già vincolate al regime ai sensi dell'autorizzazione revocata.

L'autorità doganale può tuttavia esigere che dette merci ricevano, entro il termine da essa fissato, una delle destinazioni di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2763/83.

Articolo 4

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni relative alla modifica di un'autorizzazione.

Articolo 5

Il presente regolamento non pregiudica le norme nazionali secondo cui un'autorizzazione è nulla per motivi non specificatamente inerenti al regime di trasformazione in dogana.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1986.

⁽¹⁾ GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3319/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2049/82 relativo alle modalità per la determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave e delle favette

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, recante misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1485/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 7, e l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1032/84 del Consiglio ⁽³⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 1431/82, ha esteso ai lupini dolci le misure di sostegno esistenti per i piselli, le fave e le favette; che è pertanto opportuno adattare in conformità il titolo del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che per rispecchiare adeguatamente l'evoluzione dei prezzi in questione, il prezzo medio del mercato mondiale dei pannelli di soia deve essere determinato sistematicamente più di una volta al mese e deve essere calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni constatate in un breve periodo precedente il giorno della determinazione; che è pertanto opportuno modificare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le regole generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette ed i lupini dolci ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1832/85 ⁽⁶⁾, ha previsto che, se i corsi di taluni prodotti concorrenti sono tali da renderli particolarmente attraenti, si può procedere ad un adeguamento del prezzo medio del mercato mondiale dei pannelli di soia; che è opportuno precisare la natura dei prodotti concorrenti in questione, le modalità di calcolo di tale adeguamento, nonché il suo importo massimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2049/82 è modificato come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 7.
⁽³⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39.
⁽⁴⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.
⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.

1) Nel titolo, i termini « dei piselli, delle fave e delle favette » sono sostituiti da « dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci ».

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 1

1. Il prezzo medio del mercato mondiale per i pannelli di soia di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è fissato due volte al mese, in modo da garantire l'applicazione dell'aiuto che ne risulta il 1° e il 16 di ogni mese. Tuttavia, in caso di forti variazioni della situazione del mercato, esso è modificato ogni volta che sia necessario.

2. Il prezzo medio di cui al paragrafo 1 è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e dei corsi più favorevoli constatati a partire dal secondo giorno lavorativo precedente quello della sua determinazione, e concernenti consegne da effettuarsi entro i trenta giorni che seguono quelli delle loro constatazioni ».

3) È aggiunto l'articolo 3 bis seguente:

« Articolo 3 bis

1. Ai fini dell'adeguamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82, si tiene conto della differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale dei pannelli di soia, cui si applica un coefficiente fissato in funzione della relazione normale tra tale prezzo e quello del prodotto concorrente indicato qui di seguito, e il prezzo medio del mercato mondiale del granturco gluten feed avente un tenore di proteine gregge totali del 23 %, calcolato per un prodotto alla rinfusa franco Rotterdam, applicando per analogia le disposizioni del presente regolamento che concernono il calcolo del prezzo medio del mercato mondiale dei pannelli di soia. Se il tenore di proteine gregge totali di granturco gluten feed offerto o quotato e differente da quello indicato qui sopra, la Commissione procede ai necessari adeguamenti.

2. La differenza di cui al paragrafo 1 è il risultato del seguente calcolo: prezzo medio del mercato mondiale dei pannelli di soia moltiplicato per 0,70, diminuito del prezzo medio del mercato mondiale del granturco gluten feed.

L'adeguamento di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82 non può essere superiore a tale differenza ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3320/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

che fissa il coefficiente di deprezzamento e il limite di tolleranza massimo per le perdite di magazzinaggio per le carni suine acquistate all'intervento in conformità con i regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1716/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 3247/81 del Consiglio, del 9 novembre 1981, relativo al finanziamento, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, di talune misure di intervento, in particolare di quelle consistenti nell'acquisto, nel magazzinaggio e nella vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi d'intervento⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'organismo d'intervento belga ha acquistato carni suine congelate, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 2121/85⁽⁶⁾ e (CEE) n. 2122/85⁽⁷⁾ della Commissione, il cui prezzo di vendita è, per effetto del congelamento, inferiore al prezzo d'acquisto calcolato per le carni fresche;

considerando che il prezzo di vendita delle carni suine summenzionate viene ulteriormente diminuito in conseguenza dell'obbligo che incombe agli acquirenti di procedere alla loro trasformazione, al loro trattamento termico ed al loro smaltimento in conformità del regolamento (CEE) n. 2858/85 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3083/85⁽⁹⁾;

considerando che, alla luce delle considerazioni che precedono, è necessario fissare un coefficiente di deprezzamento applicabile al prezzo d'acquisto pagato dagli organismi d'intervento in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3247/81, può essere fissato un limite di tolleranza per le perdite di peso durante il magazzinaggio delle carni suine acquistate; che nella fattispecie questo limite di tolleranza dovrebbe essere di 0 %, in quanto il prodotto è stato completamente congelato prima di entrare all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il coefficiente di deprezzamento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è uguale a 0,50 per tutte le carni suine acquistate in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85; esso si applica al prezzo d'acquisto dei prodotti acquistati dall'organismo d'intervento.

Articolo 2

Il limite di tolleranza per le perdite durante il magazzinaggio presso l'organismo d'intervento belga di carni suine acquistate in conformità con l'articolo 1, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 2121/85 e (CEE) n. 2122/85 è di 0 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1985.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 14. 11. 1981, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 20.

⁽⁷⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 25.

⁽⁸⁾ GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU n. L 294 del 6. 11. 1985, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 3321/85 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1985****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitata dai pescherecci degli stati membri ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1729/83 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1984, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale provvisorio delle catture ammissibile per il 1985 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2756/85 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1985;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi

Bassi hanno esaurito il contingente assegnato per il 1985; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 24 novembre 1985; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV eseguite da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi hanno esaurito il contingente assegnato ai Paesi Bassi per il 1985.

È proibita la pesca del merluzzo bianco nelle acque delle zone CIEM II a (zona CE), IV eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 24 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1983, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 1 dell'1. 1. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 259 dell'1. 10. 1985, pag. 68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3322/85 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1985****relativo alla pubblicazione dei risultati della gara indetta in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3083/85 per la vendita di carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2858/85 della Commissione, dell'11 ottobre 1985, relativo alla vendita di carni suine detenute dall'organismo d'intervento belga a norma dei regolamenti (CEE) n. 772/85, (CEE) n. 978/85 e (CEE) n. 1477/85⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3083/85⁽⁴⁾, ha stabilito la procedura per la vendita delle suddette carni suine mediante gare mensili;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3083/85 ha fissato un termine supplementare per la presentazione delle offerte per il mese di ottobre 1985;

considerando che è necessario pubblicare i risultati di tale gara;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I risultati della gara indetta a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3083/85 figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 294 del 6. 11. 1985, pag. 17.

*ALLEGATO***Risultati della gara indetta a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3083/85**

Descrizioni dei prodotti	Quantitativi accettati (in tonnellate)	Prezzo minimo (ECU/t)
Prosciutti, congelati (tariffa doganale comune, sottovoce ex 02.01 A III a) 2)	20,000	1 410
Spalle o parti anteriori, congelate (tariffa doganale comune, sottovoce ex 02.01 A III a) 3)	59,820	976
Lombate, congelate (tariffa doganale comune, sottovoce ex 02.01 A III a) 4)	20,000	970

REGOLAMENTO (CEE) N. 3231/85 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1985****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3231/85 della Commissione, del 18 novembre 1985⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Romania;

considerando che, per i prodotti originari della Romania per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che

pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3231/85 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 307 del 19. 11. 1985, pag. 14.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3324/85 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1985****recante modifica del regolamento (CEE) n. 3240/85 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1332/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3240/85 della Commissione del 19 novembre 1985⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nella quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del

regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pomodori originari della Romania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 11,52 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3240/85 è sostituito dall'importo di 15,30 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 308 del 20. 11. 1985, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3325/85 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1985****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 3271/85 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3271/85 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3271/85 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 311 del 22. 11. 1985, pag. 35.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1985, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	56,00
	— la zona II b) e la penisola iberica	63,00
	— gli altri paesi terzi	20,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	50,00
	— gli altri paesi terzi	60,00
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	72,00
	— gli altri paesi terzi	82,00
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	73,00
	— la zona II b)	80,00
	— il Giappone	—
	— gli altri paesi terzi	10,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso :	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	—
	— gli altri paesi terzi	—
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	—
10.07 B	Miglio	—
10.07 C	Sorgo	—
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	93,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	93,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	82,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	76,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	70,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	63,00

		<i>(ECU/t)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala :	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	93,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	93,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	93,00
11.02 A I a)	— tenore in ceneri, da 1 601 a 2 000	93,00
	Semole e semolini di grano duro :	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽¹⁾	235,00
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 ⁽²⁾	222,00
11.02 A I b)	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	198,00
	— tenore in ceneri di più di 1 300	187,00
	Semole e semolini di grano tenero :	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	93,00

⁽¹⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 501/85 (GU n. L 60 del 28. 2. 1985).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3326/85 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 1985**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1809/85⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3288/85⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1809/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi

attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1985, pag. 77.
⁽⁴⁾ GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	46,76
	B. Zuccheri greggi	42,04 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3327/85 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1985

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2993/85 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3085/85 ⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1027/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984 ⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 ⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 ⁽¹¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽¹²⁾

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 novembre 1985;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 ⁽¹³⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2993/85 modificato sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 287 del 29. 10. 1985, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 294 del 6. 11. 1985, pag. 19.⁽⁹⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1985, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 F ⁽²⁾	154,24	151,22
11.02 A VI ⁽²⁾	154,24	151,22
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	262,83	256,79
11.02 F VI ⁽²⁾	154,24	151,22
11.08 A II	211,33	180,50

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3328/85 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1985****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3248/85⁽³⁾,

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3248/85 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3248/85, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1985, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	(I) Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	40,84	
	(b) altri	40,39	
	(II) Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4084
	B. Zuccheri greggi:		
	II. altri:		
(a) zuccheri canditi	37,57 ⁽¹⁾	0,4084	
(b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti			
(c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	37,15 ⁽¹⁾		
(d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3329/85 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1985****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la sedicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2236/85**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1482/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2236/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2236/85, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la sedicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per lo zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sedicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2236/85, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 42,543 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 19.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 1985
che istituisce un comitato paritetico dei trasporti stradali

(85/516/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, nella dichiarazione del 21 ottobre 1972, i capi di stato e di governo hanno affermato che l'espansione economica deve anzitutto consentire di attenuare le disparità delle condizioni di vita e che tale obiettivo deve tradursi in un miglioramento della qualità e del tenore di vita ;

considerando che in questa prospettiva essi hanno ritenuto indispensabile la crescente partecipazione dei datori di lavoro e dei lavoratori alle decisioni economiche e sociali della Comunità ;

considerando che tra le azioni prioritarie previste dal « programma di azione sociale » della Comunità la Commissione ha raccomandato di promuovere a livello comunitario il dialogo e la concertazione tra le parti sociali ; che nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale ⁽¹⁾, tra le azioni da intraprendere in via prioritaria, il Consiglio ha incluso quella intesa a sviluppare la partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità ;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 13 giugno 1972 ⁽²⁾, ha dichiarato che la partecipazione attiva delle parti sociali all'elaborazione di una politica sociale delle Comunità deve concretarsi nella prima tappa dell'unione economica e monetaria ;

considerando che il Comitato economico e sociale si è espresso nello stesso senso nel suo parere del 24 novembre 1971 ;

considerando che nelle conclusioni del 22 giugno 1984 relative ad un programma di azione sociale della Comunità a medio termine il Consiglio si esprime in favore di un rafforzamento del dialogo sociale europeo e di una revisione delle sue modalità, in modo da associare maggiormente le parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità ⁽³⁾ ;

considerando che la situazione in atto negli stati membri mostra chiaramente la necessità che le parti sociali dei trasporti stradali partecipino attivamente al miglioramento e all'armonizzazione delle condizioni di vita e di lavoro nel settore dei trasporti stradali ; che un comitato paritetico costituito presso la Commissione è il mezzo più idoneo per garantire tale partecipazione, in quanto dà vita a livello comunitario ad un organo rappresentativo delle forze socioeconomiche interessate ;

considerando che la decisione 65/362/CEE della Commissione, del 5 luglio 1965, che costituisce un comitato consultivo paritetico per i problemi sociali, nei trasporti stradali ⁽⁴⁾, non corrisponde più agli sviluppi della politica sociale auspicata dagli organi comunitari,

DECIDE :

Articolo 1

È costituito presso la Commissione un comitato paritetico dei trasporti stradali, in appresso denominato « comitato ».

⁽¹⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 70 dell'1. 7. 1972, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. 130 del 16. 7. 1965, pag. 2184/65.

Articolo 2

Il comitato assiste la Commissione ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione della politica sociale comunitaria, per migliorare e armonizzare le condizioni di vita e di lavoro nei trasporti stradali.

Articolo 3

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, il comitato :

- a) esprime pareri e presenta relazioni alla Commissione, su richiesta di questa o di propria iniziativa e
- b) per il settore di competenza delle organizzazioni professionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) :
 - promuove il dialogo e la cooperazione tra le organizzazioni medesime,
 - prepara degli studi,
 - partecipa a colloqui e seminari.

2. Il comitato informa tutte le parti interessate della sua attività.

3. Nel chiedere un parere od una relazione del comitato, ai sensi del paragrafo 1, lettera a), la Commissione può fissare il termine entro cui il parere o la relazione devono essere presentati.

Articolo 4

1. Il comitato è composto da 44 membri.

2. a) I membri del comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle seguenti organizzazioni di trasportatori e di lavoratori dei trasporti stradali :

Organizzazione di trasportatori :

Comitati di collegamento dell'IRU delle Comunità europee ;

Organizzazione dei lavoratori :

Comitato sindacale dei trasporti nella Comunità europea.

b) I seggi sono così ripartiti :

- 22 ai rappresentanti dell'organizzazione dei trasportatori,
- 22 ai rappresentanti dell'organizzazione dei lavoratori.

Articolo 5

1. Per ogni membro del comitato, è nominato un supplente alle stesse condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, il supplente assiste alle riunioni del comitato o di un gruppo di lavoro di cui all'articolo 9, ovvero partecipa ai lavori del comitato solo in caso d'impedimento del membro di cui è supplente.

Articolo 6

1. Il mandato dei membri del comitato e dei supplenti ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

2. I membri ed i loro supplenti il cui mandato sia scaduto restano in carica fino a quando non sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

3. Il mandato di un membro o di un supplente cessa prima della fine del periodo di quattro anni in caso di dimissioni o di decesso, ovvero quando l'organizzazione che ha designato il membro stesso ne chiede la sostituzione. Il successore è nominato per la restante durata del mandato, secondo la procedura dell'articolo 4, paragrafo 2.

4. Le attività svolte dai membri del comitato non sono retribuite.

Articolo 7

1. Ogni due anni il comitato elegge fra i suoi membri, a maggioranza di due terzi dei presenti, un presidente ed un vicepresidente. Il presidente ed il vicepresidente sono scelti alternativamente ed in ordine inverso tra i rappresentanti dei due gruppi di organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

2. a) Il presidente ed il vicepresidente il cui mandato sia scaduto restano in carica sino a quando non sia provveduto alla loro sostituzione.

b) Il presidente o il vicepresidente che lascia l'incarico prima della fine del mandato è sostituito per la rimanente durata del mandato medesimo da persona nominata nel modo prescritto al paragrafo 1, su proposta del gruppo al quale appartiene la sua organizzazione.

Articolo 8

Il comitato può, per programmare e coordinare la propria attività, costituire un ufficio di presidenza composto dal presidente, dal vicepresidente e dai relatori dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 9.

Articolo 9

Il comitato può :

a) costituire gruppi di lavoro ad hoc o permanenti per facilitare i lavori. Può inoltre autorizzare un membro a delegare un altro rappresentante della sua organizzazione, nominativamente designato, a sostituirlo in un gruppo di lavoro ; il sostituto ha, nelle riunioni del gruppo di lavoro, gli stessi diritti del membro che sostituisce ;

b) proporre alla Commissione di invitare degli esperti per assisterlo in determinati lavori. Esso ha l'obbligo di farlo se tale invito è richiesto da una delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) ;

c) chiedere che alla riunione del comitato partecipi in qualità di esperto qualsiasi persona particolarmente competente per uno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'esperto può assistere alla riunione solo quando è in discussione il particolare argomento per il quale è stata richiesta la sua presenza.

Articolo 10

Il comitato si riunisce su convocazione della sua segreteria, su richiesta della Commissione, dell'ufficio di presidenza o di un terzo dei membri del comitato stesso. In quest'ultimo caso il comitato si riunisce entro 30 giorni.

Articolo 11

1. I pareri del comitato sono validi solo se sono presenti almeno i due terzi dei membri.
2. Il comitato presenta i suoi pareri o relazioni alla Commissione. Se i pareri o le relazioni non sono state adottati all'unanimità, il comitato comunica alla Commissione anche le opinioni divergenti espresse.

Articolo 12

1. I servizi della Commissione assicurano il lavoro di segreteria del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.
2. Rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.
3. Alle riunioni del comitato assiste in veste di osservatore un rappresentante della segreteria di ciascuna delle organizzazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
4. Dopo aver inteso il comitato, la Commissione può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in veste di

osservatori, organizzazioni diverse da quelle citate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 13

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, ed ogni qual volta la Commissione li abbia informati che il parere richiesto verte su materie di carattere riservato, i partecipanti sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso dei lavori del comitato, dei gruppi di lavoro o dell'ufficio di presidenza.

Articolo 14

Dopo aver inteso il comitato, la Commissione ha la facoltà di emendare la presente decisione in funzione dell'esperienza acquisita.

Articolo 15

La decisione 65/362/CEE è abrogata.

Articolo 16

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 18 novembre 1985.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1985.

Per la Commissione

Alois PFEIFFER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1985

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(85/517/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 552/85⁽³⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 novembre 1985, espressi in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° dicembre 1985, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo supplementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in prove-

nienza dai paesi terzi⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 novembre 1985, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

1. Germania:
 - 130,0 t originarie del Botswana,
 - 213,1 t originarie dello Swaziland,
 - 200,0 t originarie dello Zimbabwe.
2. Regno Unito:
 - 720,0 t originarie del Botswana,
 - 350,0 t originarie dello Zimbabwe.
3. Grecia:
 - 40,0 t originarie dello Swaziland.
4. Francia:
 - 29,4 t originarie del Madagascar.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di dicembre 1985 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

Botswana:	6 302,4 t
Kenia:	142,0 t
Madagascar:	6 365,9 t
Swaziland:	1 174,3 t
Zimbabwe:	6 100,0 t

Articolo 3

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1985

che modifica la decisione 85/261/CEE relativa agli orientamenti della Commissione per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi finanziari dal 1986 al 1988 in vista dell'adesione della Spagna e del Portogallo

(85/518/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che la decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo⁽¹⁾, prevede all'articolo 6, paragrafo 1, che la Commissione adotta, anteriormente al 1° maggio di ogni anno e per i tre esercizi successivi, gli orientamenti per la gestione del Fondo destinati a determinare le azioni rispondenti alle priorità comunitarie definite dal Consiglio e, in particolare, ai programmi d'azione nel settore dell'occupazione e della formazione professionale;

considerando che con la decisione 85/261/CEE⁽²⁾ la Commissione ha adottato gli orientamenti per la gestione del Fondo sociale europeo per gli esercizi dal 1986 al 1988 e che in vista dell'adesione della Spagna e del Portogallo è opportuno modificare la suddetta decisione al fine di tenere conto in particolare della dichiarazione della Comunità economica europea relativa alla partecipazione della Spagna e del Portogallo al beneficio delle risorse del Fondo sociale europeo;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le istituzioni comunitarie possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto, misure che entrano in vigore con riserva ed alla data di entrata in vigore del suddetto trattato,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 85/261/CEE è modificata come segue:

1. Il testo del punto 1.1.1 è sostituito dal testo seguente:

« 1.1.1. Le regioni di priorità assoluta definite all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE; ».

2. Il testo del punto 1.4.4 è sostituito dal testo seguente:

« 1.4.4. per le azioni intese a promuovere l'occupazione in Grecia, in Portogallo ed in Spagna nel 1986, la durata minima di cui al punto 1.4.2 è ridotta a 100 ore e la disposizione relativa alle nuove tecnologie, di cui al punto 1.4.3, non viene applicata ».

3. È aggiunto il punto seguente:

« 1.9. Nell'applicare gli orientamenti, la Commissione prenderà in considerazione i problemi di adattamento della Spagna e del Portogallo, in particolare per quanto concerne la legislazione nazionale; inoltre essa terrà conto della situazione economica e sociale del Portogallo ».

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 22. 10. 1983, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 22. 5. 1985, pag. 26.

4. Il testo del punto 2.1 è sostituito dal testo seguente :
- « 2.1. Formazione professionale per persone di età inferiore a 18 anni, della durata minima di 800 ore, comprendente un'esperienza professionale di almeno 200 ore, ma non superiore a 400 ore, che offra effettive occasioni di occupazione (R); per le azioni intese a promuovere l'occupazione in Grecia, in Portogallo e in Spagna nel 1986, l'esperienza professionale non può essere inferiore a 100 ore ».
5. Il testo del punto 2.2 è sostituito dal testo seguente :
- « 2.2. Formazione professionale per giovani le cui conoscenze professionali si rivelano, all'esperienza, insufficienti o inadeguate, intesa a fornire loro i profili richiesti dalle professioni che esigono l'impiego di nuove tecnologie (N) o una preparazione nelle attività che offrono effettive occasioni di occupazione (AR). La disposizione relativa alla nuova tecnologia non si applica alla Spagna nel 1986 ».
6. All'allegato è aggiunto il punto seguente :
- « ESPAÑA :
- Comunidades autonomas diverse da quelle definite all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE ».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1985.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Rettifica della decisione n. 1/85 del comitato misto CEE-Austria, del 25 giugno 1985, che modifica gli importi espressi in ECU nell'articolo 8 del protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 301 del 15 novembre 1985)

Pagina 2:

anziché: « Manfred SCHEICH »,

leggi: « Gerhard WAAS ».

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

**ELENCO DEGLI UFFICI DOGANALI COMPETENTI PER LE OPERAZIONI
DI TRANSITO COMUNITARIO**

L'elenco comprende gli uffici doganali degli stati membri della Comunità, dell'Austria e della Svizzera competenti per le operazioni di transito comunitario.

Ogni riferimento nel testo alla Comunità o agli stati membri è valido anche per l'Austria e la Svizzera.

615 pagine

Pubblicato in: danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese.

Numero di catalogo: CB-40-84-351-7C-C ISBN: 92-825-4841-4

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 500 FB, 15 200 Lit.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo